

TITOLO IV bis - Sostegno alle attività produttive della città e promozione del tessuto economico locale.

Art. 15 bis - Finalità

1. Al fine di incentivare le attività economiche e commerciali ricadenti nell'ambito comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo della Città, sono concessi benefici economici sotto forma di contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate, per incentivare la creazione e l'insediamento di nuove imprese ed attività produttive in genere sul territorio comunale

2. In particolare i soggetti che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono le imprese di nuova costituzione, regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A., nonché i liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi che si insediano sul territorio comunale e risultino in possesso dei requisiti specificati all'art. 15 quater.

3. *Abrogato*

4. *Abrogato*

Art. 15 ter – Tipologia e durata dei benefici

1. L'entità complessiva dei contributi erogabili viene stabilita annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione. I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali pagati, strettamente correlati alla nuova attività/sede locale, per un massimo di tre annualità consecutive.

1. La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU quota comunale, Addizionale Irpef, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, TARI pagati nell'anno precedente a quello a cui fa riferimento la richiesta di contributo.

2. Ai fini della quantificazione della sommatoria dei tributi comunali di cui al precedente comma 2, per quanto attiene l'importo versato a titolo di TARI, sono presi in considerazione un massimo di 100 metri quadrati per ciascuna nuova attività.

Art. 15 quater - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese, agli studi associati ai lavoratori autonomi (liberi professionisti) secondo le seguenti tipologie giuridiche, individuate a titolo esemplificativo:

SNC – società in nome collettivo;

SAS – società in accomandita semplice;

SRL – società a responsabilità limitata;

SRLS – società a responsabilità limitata semplice;

SPA – società per azioni;

SAPA – società in accomandita per azioni;

Società Cooperative;

Ditte individuali.

Le imprese che possono beneficiare del contributo sono:

- imprese di nuova costituzione;
- imprese che si trasferiscono da altro comune e/o che aprono una nuova sede/unità locale sul territorio comunale;
- subingressi in attività d'impresa anche tramite affitto d'azienda o ramo di azienda;

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei benefici di cui al precedente art. 15 ter del presente regolamento:

- le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
- le "medie" e "grandi" strutture di vendita;
- le attività produttive di carattere industriale;
- i lavoratori autonomi (liberi professionisti) con un'età superiore a 40 anni al momento dell'avvio dell'attività;
- gli studi associati nei quali più della metà dei soci ha un'età superiore a 40 anni;
- le imprese commerciali con forme speciali di vendita "apparecchi/distributori automatici";
- le imprese "Compro Oro" o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
- le imprese che esercitano attività a carattere stagionale;

- tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pesaro e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere;
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Non sono ammessi alla percezione dei benefici economici di cui al presente Titolo i soggetti, già operanti sul territorio comunale, che realizzano operazioni finalizzate ad eludere i limiti imposti dal presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, mere variazioni della tipologia o struttura societaria, della ditta o dell'insegna.

4. Per le "medie" e "grandi" strutture di vendita nonché per gli insediamenti produttivi di carattere industriale, esclusi dai benefici economici ai sensi del precedente comma 2, o per altri interventi imprenditoriali di particolare rilievo per il tessuto socio-economico cittadino, la Giunta comunale, con propria deliberazione, valuta, alla luce dell'istanza e del progetto presentato, la concessione dei medesimi benefici di cui al presente Titolo nonché di ulteriori o maggiori forme di sostegno. Nella valutazione la Giunta si uniforma a criteri di proporzionalità e adeguatezza tra l'investimento previsto ed il beneficio economico da assegnare, alla valutazione del numero di occupati atteso, a garanzia di stabilità e solidità del proponente, alla rilevanza dell'indotto dell'intervento, al recupero urbanistico e architettonico di aree particolarmente degradate ed in generale alle ricadute di carattere sociale ed economico sulla Città.

5. Usufruiscono delle medesime agevolazioni di cui al presente Titolo le attività commerciali già attive che, entro il 30.06.2021, si saranno adeguate al regolamento comunale sui "dehors", fatta eccezione per quanti hanno già beneficiato dei contributi aventi il medesimo fine. Per detti soggetti il limite massimo del contributo complessivamente erogato è comunque pari alle spese sostenute e documentate.

6. I benefici economici assegnati ai sensi del presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti dal successivo Titolo IV ter del presente Regolamento.

Art. 15 quinquies – Procedure

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Titolo devono presentare al Comune di Pesaro, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'apertura, in modalità telematica, istanza di erogazione del contributo indicando gli elementi dimostrativi del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

1 bis. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa e degli adempimenti imposti dalla disciplina europea degli aiuti di stato.

2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

3. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi e provvederà alla liquidazione degli stessi entro il 30 settembre di ogni anno, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1, non saranno tenute in considerazione.

4. Il comune di Pesaro assicura ogni anno adeguata pubblicità agli incentivi di cui al presente Titolo e mette a disposizione dei beneficiari apposita piattaforma telematica per l'inoltro e la gestione delle istanze.

TITOLO IV quater - Sostegno per la riqualificazione e Innovazione delle strutture ricettive alberghiere

Art. 15 decies - Finalità

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di riqualificazione e innovazione delle strutture alberghiere nell'ambito del territorio comunale, sono concessi benefici economici per incentivare interventi di ampliamento, ristrutturazione, straordinaria manutenzione, risanamento conservativo e riqualificazione energetica, della durata massima di tre anni dal loro effettivo inizio, che concorrono all'innalzamento della classificazione di cui all'art.13 della L.R. n.9/2006.

Art. 15 undecies – Tipologia dei benefici

1. I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi correlati al pagamento delle imposte locali pagate, direttamente connesse al fabbricato oggetto di intervento di cui al precedente articolo 15 sexies.
2. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione.
3. La quantificazione dei contributi è rapportata alla sommatoria dei seguenti tributi comunali: IMU quota comunale, TASI, TARI, TOSAP e Imposta sulla Pubblicità, pagati dall'inizio dei lavori per un massimo di tre anni consecutivi. Qualora la gestione e la proprietà della struttura ricettiva non siano univoche si chiede che le agevolazioni contributive devono essere garantite a chi effettivamente ne sostiene l'onere in base alla quota di propria competenza.

Art. 15 duodecies - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto agli esercizi ricettivi riconducibili alle seguenti tipologie: alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.
2. Il beneficiario dovrà dimostrare l'innalzamento della classificazione di cui all'art.13 della L.R. n.9/2006 pena decadenza del beneficio ed eventuale recupero delle somme erogate dall'amministrazione comunale.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pesaro e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere.
 - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi attestabili nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 15 ter decies – Procedure

1. Il Comune provvederà a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.
2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente titolo devono presentare al Comune di Pesaro entro il 30 giugno 2018 istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
3. I soggetti beneficiari del contributo dovranno dimostrare con idonea documentazione il regolare pagamento dei tributi effettuati nel triennio.
4. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio ed alla veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo stanziato in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento.